

CAPPELLI RIOLO
CALDERARO CRISOSTOMO
DEL DIN & PARTNERS

CRCDD NEWS

Giugno – Pt. 1
2026



Studio Legale

SOMMARIO

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA.....	3
1) Commissione Europea: imposte misure provvisorie per preservare il libero accesso al mercato dell'intelligenza artificiale	3
2) TAR Sicilia – Catania: sull'iscrizione alla c.d. <i>White List</i> per poter partecipare ad una procedura di gara ...	3
3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: pubblicate le Linee Guida sulla revisione prezzi nei servizi e nelle forniture	4
4) TAR Lazio: confermate le sanzioni AGCM per l'intesa restrittiva della concorrenza sui prezzi dei biocarburanti	4
FINANZA STRUTTURATA, CAPITAL MARKETS E FINTECH.....	6
5) CGUE: sull'applicabilità retroattiva della SMD	6
6) Borsa Italiana: modificati i requisiti e le domande di ammissione alla quotazione in linea con il <i>Listing Act</i>	6
7) EBA: chiarimenti MiCAR-PSD2 sullo scambio di token di moneta elettronica con altre cripto-attività	7
LAVORO	8
8) CGUE: i trasferimenti collettivi a lunga distanza si computano ai fini dell'attivazione della procedura di licenziamento collettivo.....	8
9) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 96/2026 in materia di trasparenza retributiva e parità retributiva tra uomini e donne.....	8
M&A	10
10)Corte di Cassazione: se manca il rischio assicurabile la polizza D&O è nulla	10
REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA	11
11) Banca d'Italia: in consultazione le modifiche alla Circolare 285 in attuazione di CRD VI e CRR III	11
12)Banca d'Italia: in consultazione le nuove disposizioni di attuazione di AIFMD2 e UCITS2.....	11
13)Corte di Cassazione: la nullità parziale dello schema ABI si applica anche alle fidejussioni specifiche	12
RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORDATE	14
14)Ministero della Giustizia: pubblicate le istruzioni operative sulla composizione negoziata della crisi d'impresa.....	14
15) Corte di Cassazione: sulla fusione societaria e sul divieto di compensazione in sede fallimentare	14
GIURISPRUDENZA.....	16
16) Corte di Cassazione: sulle differenze tra regresso e surrogazione legale nelle obbligazioni solidali passive.....	16
ALTRE NOTIZIE RILEVANTI.....	17
17) ESMA: chiariti i requisiti del sistema di classificazione per i rating ESG.....	17

AMMINISTRATIVO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA

1) Commissione Europea: imposte misure provvisorie per preservare il libero accesso al mercato dell'intelligenza artificiale

In data 9 giugno 2026, la Commissione Europea ha adottato [misure provvisorie](#) nei confronti di una nota società tecnologica multinazionale, imponendo a tale società di garantire il libero accesso ad una delle sue applicazioni di comunicazione per gli assistenti di intelligenza artificiale concorrenti.

L'intervento è stato adottato in via d'urgenza al fine di preservare le condizioni di concorrenza effettiva nel mercato degli assistenti IA. In particolare, la Commissione ha ritenuto che le misure provvisorie siano giustificate dalla necessità di evitare che siano arrecati danni gravi e irreparabili alla concorrenza nel mercato in crescita degli assistenti IA generalisti. Ciò anche in considerazione (i) della posizione dominante che la società target ha nel mercato delle applicazioni di comunicazione per i consumatori; (ii) dell'iniziale rifiuto da parte di tale società di fornire accesso agli assistenti IA generalisti concorrenti al fine di utilizzare l'interfaccia di programmazione di applicazioni della propria applicazione di comunicazione (che precedentemente era disponibile anche per tali assistenti IA) e della successiva liberalizzazione dell'accesso, ma a fronte del pagamento di un corrispettivo; (iii) del momento cruciale per lo sviluppo del mercato dell'intelligenza artificiale, in cui operatori più piccoli o nuovi operatori possono sfidare i grandi operatori storici.

Le misure adottate hanno carattere temporaneo e resteranno in vigore fino alla conclusione dell'indagine o all'adozione di una decisione definitiva da parte della Commissione.

2) TAR Sicilia – Catania: sull'iscrizione alla c.d. *White List* per poter partecipare ad una procedura di gara

Con la sentenza n. 1350/2026, pubblicata in data 6 giugno 2026, il TAR Sicilia – Catania, ha adottato il principio del massimo rigore formale e sostanziale in materia di possesso dei requisiti antimafia nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, il TAR ha ribadito che soltanto l'iscrizione vera e propria alla c.d. *White List* delle prefetture ha valore costitutivo e consente all'operatore economico interessato di poter partecipare alle gare d'appalto nei settori per i quali la medesima iscrizione è richiesta. Al contrario, la mera pendenza di un procedimento di iscrizione o di rinnovo non può dirsi equivalente al possesso effettivo del requisito, né produce effetti giuridici sananti o equipollenti.

Il TAR ha inoltre precisato che il possesso dell'iscrizione nella c.d. *White List* costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare e pertanto “*la mancata iscrizione dell'operatore economico nell'apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 [...] è motivo di esclusione dalla gara*”.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: pubblicate le Linee Guida sulla revisione prezzi nei servizi e nelle forniture

In data 5 giugno 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le [linee guida](#) per la corretta attuazione della revisione dei prezzi “ordinaria” negli appalti di servizi e forniture (le “**Linee Guida**”), in applicazione dell’art. 60, comma 2-bis, del d.lgs. 36/2023 (il Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dal d.lgs. 209/2024.

Il documento fornisce indicazioni operative alle stazioni appaltanti per garantire l’applicazione di criteri uniformi e assicurare una gestione equilibrata dei contratti pubblici di durata, attenuando l’impatto delle variazioni dei costi ed evitando l’insorgere di contenziosi.

In particolare, nelle Linee Guida si specifica che, per gli appalti di servizi e forniture di durata, “*la scelta di regolare convenzionalmente la preservazione di un sostenibile equilibrio contrattuale attraverso una corretta ponderazione delle clausole revisionali ordinarie*” rappresenta una *best practice* “*particolarmente opportuna e raccomandabile*”.

Le Linee guida in esame si dividono in due parti:

- la Parte I offre un inquadramento sistemico dell’istituto della revisione dei prezzi e fornisce indicazioni operative generali sulle modalità di attuazione dello stesso nelle diverse fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dell’appalto;
- la Parte II, di natura speciale, fornisce puntuali indicazioni sugli indici utilizzabili per il calcolo delle clausole di revisione “ordinaria” in alcuni appalti selezionati di servizi e forniture.

4) TAR Lazio: confermate le sanzioni AGCM per l’intesa restrittiva della concorrenza sui prezzi dei biocarburanti

Con la sentenza n. 9405/2026, pubblicata in data 20 maggio 2026, il TAR Lazio ha ribadito che il coordinamento sulla fissazione di una singola componente di prezzo dei carburanti (i.e., la componente bio) che ha interessato alcuni importanti operatori del settore dei carburanti, configura un’ipotesi di intesa vietata per oggetto ai sensi dell’art. 101 del TFUE.

In tali casi, per poter disporre l’applicazione della sanzione non è necessario dimostrare che si sia verificato un danno effettivo, in quanto la condotta è intrinsecamente idonea a restringere la concorrenza nel mercato ed è pertanto illecita. Nello specifico, infatti, i giudici chiariscono che la contestata pratica concordata di fissazione del prezzo costituisce “*una c.d. intesa vietata per oggetto*”. Non si tratta quindi di una violazione che prescinde dall’offensività della condotta: l’intesa vietata per oggetto “*si sostanzia in un comportamento di per sé illecito (dal punto di vista antitrust), che rende superflua l’indagine sulle conseguenze della condotta. In altre parole, risulta irrilevante che i consumatori*

o alcune imprese (non partecipanti all'infrazione) possano aver tratto un beneficio indiretto dall'intesa, atteso che l'offesa si manifesta ad un diverso livello del mercato".

Nell'ambito della medesima pronuncia, poi, il TAR ha sancito che la rimodulazione – da parte dell'AGCM – delle contestazioni originariamente mosse che avvenga durante la fase istruttoria sia legittima in quanto “*costituisce l'esito di un fisiologico sviluppo dell'attività investigativa dell'Autorità*”, a condizione che venga garantito un effettivo contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento finale.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

FINANZA STRUTTURATA, CAPITAL MARKETS E FINTECH

5) CGUE: sull'applicabilità retroattiva della SMD

Con la sentenza dell'11 giugno 2026 (causa C-65/25), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che né la Direttiva (UE) 2021/2167 (la c.d. *Secondary Market Directive* o "SMD") relativa ai gestori e acquirenti di crediti deteriorati, né la Direttiva (UE) 2015/849 (la "Direttiva Antiriciclaggio") relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo si applicano alle cessioni in blocco di crediti deteriorati anteriori alla scadenza del termine di recepimento della disciplina di cui alla SMD.

In particolare, il giudice italiano aveva richiesto alla Corte di esprimersi circa la compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale relativa ai contratti di cessione di crediti deteriorati in blocco anteriore al recepimento della SMD con riferimento all'assenza dell'obbligo di forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e dell'obbligo di iscrizione in albi vigilati per i cessionari.

La Corte ha chiarito che la SMD non è applicabile ai trasferimenti di crediti avvenuti prima del 29 dicembre 2023 (termine per il recepimento della SMD), non potendosi applicare retroattivamente gli obblighi della stessa. Inoltre, i giudici europei hanno escluso l'applicazione della Direttiva Antiriciclaggio in quanto l'acquisto o la gestione di crediti deteriorati non rientrano tra le attività economiche assoggettate agli obblighi ivi previsti.

In definitiva, nel periodo antecedente il 29 dicembre 2023, il diritto dell'Unione Europea non imponeva né obblighi di forma per i contratti di cessione in blocco né assoggettamento dei cessionari a vigilanza prudenziale antiriciclaggio.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

6) Borsa Italiana: modificati i requisiti e le domande di ammissione alla quotazione in linea con il *Listing Act*

In data 3 giugno 2026, Borsa Italiana ha pubblicato l'[avviso n. 28932](#), nel quale – alla luce delle modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "Regolamento") e alle relative Istruzioni, adottate da Consob - ha aggiornato i requisiti di ammissione alla quotazione, nonché la documentazione necessaria per presentare le domande di ammissione alla quotazione.

In particolare, con la delibera n. 23959 del 22 aprile 2026, Consob ha modificato il Regolamento e le Istruzioni al Regolamento al fine di adattarli alle intervenute modifiche al Regolamento (UE) 2017/1129 introdotte dal c.d. *Listing Act*. Tali modifiche sono entrate in vigore il 5 giugno 2026.

Alla luce di ciò, Borsa Italiana ha rivisto la documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla quotazione di azioni di emittenti aventi altri titoli già quotati, intervenendo per chiarire che le emittenti che richiedono:

- la quotazione di azioni e hanno obbligazioni già quotate, non devono allegare i dati finanziari alla domanda di ammissione. Rimane obbligatoria la restante documentazione, purché l'emittente abbia pubblicato e depositato il numero minimo di bilanci richiesto dall'art. 2.2.2, comma 1, del Regolamento;
- la quotazione di una categoria diversa rispetto alla categoria di azioni già quotata, sono esonerate dalla presentazione di documenti relativi al *listing agent*, dichiarazioni su SGC e piano industriale, e *curricula* degli amministratori, nonché di ogni documento riferito a requisiti già verificati per la precedente quotazione;
- la quotazione di *warrant* e hanno titoli già quotati, non devono produrre documentazione relativa a requisiti già previsti, con contestuale soppressione del riferimento al numero dei sottoscrittori, atteso che il requisito della sufficiente diffusione non trova applicazione per l'ammissione di *warrant*.

7) EBA: chiarimenti MiCAR-PSD2 sullo scambio di token di moneta elettronica con altre crypto-attività

In data 8 maggio 2026, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha pubblicato la [Q&A n. 7084/2024](#) con la quale ha chiarito la qualificazione del servizio di scambio di *token* di moneta elettronica (*electronic money tokens* - "EMT") con altre crypto-attività, con particolare riguardo all'interazione tra il Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e la Direttiva (UE) 2015/2366 ("PSD2").

La questione sorge dall'incertezza circa la natura degli EMT ai fini della disciplina applicabile ai fornitori di servizi per le crypto-attività (*crypto-asset service providers* - "CASP"): da un lato, l'art. 48, par. 2, del MiCAR qualifica gli EMT come moneta elettronica e, pertanto, come "fondi" ai sensi della PSD2; dall'altro, l'art. 3, par. 1, punto 7, del MiCAR definisce gli EMT come un tipo di crypto-attività. Tale ambiguità rileva per la conformità dei CASP alla normativa sui servizi di pagamento, poiché ove lo scambio tra EMT e crypto-attività fosse qualificato come scambio di "fondi" con crypto-attività – e non come scambio di crypto-attività con crypto-attività – i CASP che agiscono da intermediari potrebbero essere tenuti ad ottenere l'autorizzazione o a registrarsi come intermediari ai sensi della PSD2.

L'EBA ha chiarito che, sebbene gli EMT debbano essere considerati "fondi" – ai sensi dell'art. 48, par. 2, del MiCAR, l'art. 3, par. 1, punto 7, del MiCAR li definisce come tipo di crypto-attività da trattarsi come tali ai fini dell'interpretazione della disciplina dei servizi relativi alle crypto-attività prevista dal MiCAR. Ne consegue che il servizio di scambio di EMT con altre crypto-attività rientra nel regime MiCAR in quanto scambio di crypto-attività con crypto-attività, senza che trovi applicazione la disciplina PSD2.

LAVORO

8) CGUE: i trasferimenti collettivi a lunga distanza si computano ai fini dell'attivazione della procedura di licenziamento collettivo

Con la sentenza del 4 giugno 2026 (causa C-907/24), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che la cessazione del rapporto di lavoro conseguente al rifiuto del dipendente di accettare un trasferimento definitivo presso una sede geograficamente molto distante costituisce un licenziamento ai sensi della normativa eurounitaria.

I giudici dell'Unione, muovendo dalla premessa che il luogo di lavoro rappresenta un elemento essenziale del contratto individuale, hanno chiarito che la modifica unilaterale dello stesso per ragioni organizzative aziendali, e non connesse alla persona del lavoratore, deve essere equiparata a un licenziamento qualora possa definirsi "sostanziale" (tenuto conto della distanza tra il luogo di lavoro d'origine e il luogo della nuova assegnazione, nonché da altre eventuali misure di accompagnamento dirette a compensare l'assegnazione proposta) e determini la risoluzione del rapporto.

Di conseguenza, tali cessazioni indirette devono essere computate – ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della Direttiva (CE) 98/59 – nel calcolo numerico complessivo necessario ad attivare la speciale procedura di informazione e consultazione sindacale prevista da detta direttiva in materia di licenziamenti collettivi.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

9) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 96/2026 in materia di trasparenza retributiva e parità retributiva tra uomini e donne

In data 1 giugno 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [d.lgs. 7 maggio 2026, n. 96](#), recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Il testo normativo impone stringenti obblighi informativi. Nella fase pre-assuntiva, i datori di lavoro devono indicare nei bandi o prima del colloquio la fascia salariale iniziale, con divieto di chiedere informazioni sulla retribuzione pregressa. In costanza di rapporto, sorge l'obbligo di rendere accessibili i criteri di progressione professionale ed economica, garantendo ai lavoratori il diritto di conoscere il livello retributivo medio di coloro che svolgono "lo stesso lavoro" o "lavoro di pari valore".

Sono inoltre previsti specifici adempimenti di rendicontazione. I datori di lavoro con almeno 100 dipendenti dovranno comunicare periodicamente i dati sul divario retributivo di genere; qualora tale

gap superi la soglia del 5% senza giustificazioni oggettive e neutre, scatterà l'obbligo di procedere a una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con le rappresentanze sindacali.

Il decreto è entrato in vigore il 7 giugno 2026.

10) Corte di Cassazione: se manca il rischio assicurabile la polizza D&O è nulla

Con l'ordinanza n. 18458/2026, pubblicata in data 8 giugno 2026, la Corte di Cassazione, ha chiarito i limiti di operatività delle polizze c.d. "D&O" (*Directors & Officers Liability Insurance*), affermando la nullità delle clausole che prevedano il rimborso alla società delle somme da questa corrisposte agli amministratori a titolo di manleva, in assenza di un effettivo rischio assicurabile.

La Suprema Corte ha ribadito che la clausola, inserita in una polizza c.d. "D&O", in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l'amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell'esercizio delle proprie mansioni è nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. qualora la società non sia giuridicamente tenuta, per legge o per contratto, a manlevare gli amministratori. In tale ipotesi, infatti, manca un rischio patrimoniale effettivo in capo alla società e viene meno uno degli elementi essenziali del contratto di assicurazione.

Per consultare il provvedimento, clicca [qui](#).

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

11) Banca d'Italia: in consultazione le modifiche alla Circolare 285 in attuazione di CRD VI e CRR III

In data 4 giugno 2026, la Banca d'Italia ha avviato una consultazione sulle modifiche alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (la “**Circolare**”), introdotte mediante il d.lgs. 208/2025. Tale decreto ha infatti modificato il TUB per dare attuazione alle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1619 (“**CRD VI**”) e dal Regolamento (UE) 2024/1623 (“**CRR III**”).

In particolare, le modifiche - che investono la Parte Prima, Titolo I, Capitoli 2 e 4 e la Parte Terza, Capitolo 6 della Circolare - riguardano:

- l'attuazione delle disposizioni nazionali di recepimento della CRD VI riguardanti le società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista (*(mixed) financial holding company* o “**(M)FHC**”) che (i) attribuiscono a Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative rispetto a procedura di autorizzazione, modalità di presentazione dell'istanza, coordinamento con le autorizzazioni previste dagli artt. 14, 19, 57-bis e 60-bis TUB, nozione di partecipazione e criteri di valutazione delle condizioni di esclusione e (ii) prevedono la possibilità per le (M)FHC esentate dal ruolo di capogruppo di ottenere l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale, introducendo una procedura autorizzativa, specificando documentazione da allegare all'istanza e individuando i criteri valutativi specifici. È inoltre ammesso designare una (M)FHC intermedia quale responsabile del rispetto dei requisiti prudenziali consolidati;
- l'adeguamento alle modifiche introdotte dal CRR III in materia di società finanziarie e strumentali da un lato chiarendo che le società strumentali rientrano nella definizione di società finanziaria, d'altro lato, fornendo indicazioni applicative conformi alla normativa europea per garantire un approccio uniforme tra intermediari.

La [consultazione](#) rimarrà aperta per 30 giorni dalla data di pubblicazione della consultazione.

12) Banca d'Italia: in consultazione le nuove disposizioni di attuazione di AIFMD2 e UCITSD

In data 27 maggio 2026, la Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione contenente le disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2024/927 (“**AIFMD2**”) e del d.lgs. 47/2026, di attuazione della delega della l. 21/2024 (la “**Legge Capitali**”) e le disposizioni di recepimento delle modifiche alla Direttiva (CE) 2009/65, apportate dalla Direttiva (UE) 2024/2994 (“**UCITSD**”).

Le modifiche proposte incidono sulla regolamentazione secondaria in materia di gestione collettiva del risparmio, tra cui il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, il Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF, le Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e le Disposizioni sui

sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

In particolare, le modifiche proposte da Banca d'Italia derivano dall'esigenza di:

- attuare le disposizioni di recepimento della AIFMD2 per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, contenute nel d.lgs. 39/2026;
- attuare alcune disposizioni del d.lgs. 47/2026, di attuazione della delega di cui alla Legge Capitali;
- allineare le disposizioni al Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario; e
- recepire le modifiche alla UCITSD introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/2994 per quanto riguarda il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale.

La [consultazione](#) rimarrà aperta per 45 giorni dalla data di pubblicazione.

13) Corte di Cassazione: la nullità parziale dello schema ABI si applica anche alle fideiussioni specifiche

Con l'ordinanza n. 15953/2026, pubblicata in data 24 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto in materia di nullità parziale o totale degli accordi riproduttivi delle clausole vietate dello schema ABI nelle fideiussioni bancarie, precisando che, per l'applicazione di tale principio, non si debba necessariamente essere di fronte a fideiussioni *omnibus*.

Secondo la Corte, quel che rileva non è la natura specifica o generica della fideiussione ai fini dell'applicazione della nullità parziale, ma il contenuto del contratto a valle riproduttivo delle clausole sanzionate, in quanto la violazione sussiste in ogni caso in cui tra atto monte e contratto a valle vi sia un'interdipendenza tra i due atti funzionale a produrre l'effetto anticoncorrenziale.

La Corte ricorda inoltre che la finalità della dichiarazione parziale di nullità del contratto è quella di garantire il principio di conservazione del negozio; tuttavia, la nullità investe totalmente l'accordo laddove operi una restrizione della concorrenza come nell'ipotesi in cui vi sia un'intesa di spartizione riportata integralmente nell'accordo a valle.

Infine, viene evidenziato che il ricorrente deve espressamente invocare la nullità totale dell'accordo e provare che, senza quelle clausole nulle, il contratto non sarebbe stato concluso, non potendo il giudice dichiararla d'ufficio. Ciò che può rilevare anche d'ufficio è solo la nullità parziale, purché sia

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

formulata con chiarezza e specificità la domanda di tale invalidità, non bastando la generica invocazione della nullità della fideiussione, a pena di inammissibilità del ricorso.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

RESTRUCTURING E PROCEDURE CONCORDSUALI

14) Ministero della Giustizia: pubblicate le istruzioni operative sulla composizione negoziata della crisi d'impresa

In data 31 maggio 2026, il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 il [decreto dirigenziale del 23 aprile 2026](#), recante l'aggiornamento del precedente decreto di marzo 2023 sulla composizione negoziata della crisi d'impresa. Il provvedimento recepisce le novità del settore e adegua il quadro operativo al quadro normativo vigente.

In particolare, il decreto aggiorna i contenuti della piattaforma telematica, le modalità di esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (inteso come strumento prognostico e non diagnostico), nonché la lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza. Quest'ultima recepisce le migliori pratiche per la redazione dei piani d'impresa e non va quindi intesa come espressione di precetti assoluti.

Inoltre, viene aggiornato il protocollo di conduzione della composizione negoziata, ridefinendo i doveri dell'esperto in ordine all'indipendenza, allo svolgimento delle trattative e alla stesura della relazione finale. Anche in questo caso, si tratta non tanto di precetti assoluti quanto di buone prassi. Sono, infine, inserite le linee guida per la formazione specifica degli esperti.

15) Corte di Cassazione: sulla fusione societaria e sul divieto di compensazione in sede fallimentare

Con la sentenza n. 15804/2026, pubblicata in data 22 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di compensazione dei crediti in ambito fallimentare nel contesto di fusioni societarie.

In particolare, la Suprema Corte ha pronunciato il principio di diritto secondo cui la fusione societaria, pur comportando una successione a titolo universale, si configura sul piano giuridico come un atto volontario stipulato tra soggetti in quel momento ancora esistenti. Trattandosi di un negozio tra vivi, esso rimane pienamente assoggettato ai limiti temporali stabiliti dall'art. 56, comma 2, della legge fallimentare. Di conseguenza, *“se una delle società che partecipano alla fusione, già debitrice verso l'imprenditore poi fallito, acquista, per effetto di atto fusione stipulato nell'anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso, un credito, già appartenente ad altra società partecipante alla fusione, nei confronti del debitore poi fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tra tale credito e il debito verso quest'ultimo”*.

Inoltre, la Corte ha altresì confermato che, nel caso in cui l'ammissione al concordato preventivo sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, la sentenza di fallimento costituisce l'atto terminale del procedimento, non assumendo, per contro, rilievo l'abbandono (in sede normativa) dell'automatismo di tale dichiarazione, quando si verifichi a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata

ottenuta l'ammissione al concordato preventivo coincideva con lo stato di insolvenza. In tal caso, *“l'efficacia della sentenza dichiarativa del fallimento [...] deve essere [...] retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda”*.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

GIURISPRUDENZA

16) Corte di Cassazione: sulle differenze tra regresso e surrogazione legale nelle obbligazioni solidali passive

Con la sentenza n. 16835/2026, pubblicata il 29 maggio 2026, la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata sulle differenze tra regresso e surrogazione legale nell'ambito delle obbligazioni solidali passive, anche per quanto riguarda il decorso dei termini di prescrizione.

La Suprema Corte ha evidenziato che il diritto di regresso, quale diritto autonomo che sorge per effetto del pagamento dell'intero debito, è soggetto al termine di prescrizione decennale con decorrenza dalla data del pagamento. Diversamente, la surrogazione legale, che dà luogo a una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, soggiace al termine di prescrizione del credito originario e può beneficiare degli atti interruttivi posti in essere dal creditore soddisfatto.

La Corte ha altresì precisato che il diritto di regresso si accompagna alla surrogazione legale solo nel caso di obbligazioni solidali passive c.d. asimmetriche, ossia contratte nell'interesse esclusivo di taluno dei debitori. Ciò perché la surrogazione legale è contraddistinta dall'adempimento ad opera di un soggetto che è terzo rispetto all'obbligazione originaria e ha tuttavia un interesse giuridicamente qualificato all'adempimento, così giustificandosi in suo favore un fenomeno – sostanzialmente traslativo – di subingresso nel credito. Diversamente, nelle obbligazioni solidali passive c.d. paritetiche, o a interesse comune, sorge unicamente il diritto di regresso, perché in tali ipotesi l'adempimento non proviene da un soggetto terzo rispetto all'obbligazione originaria.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

ALTRE NOTIZIE RILEVANTI

17) ESMA: chiariti i requisiti del sistema di classificazione per i rating ESG

In data 28 maggio 2026, la *European Securities and Markets Authority* ("ESMA") ha pubblicato la [Q&A n. 2853/2026](#), con cui ha fornito chiarimenti in merito agli elementi che un *rating* ESG dovrebbe includere al fine di dimostrare l'esistenza di un sistema di classificazione definito delle categorie di *rating*, come richiesto dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e integrità delle attività di rating ESG.

Nella risposta, ESMA precisa che i *rating* ESG, siano essi espressi sotto forma di pareri, punteggi o una combinazione di entrambi, rappresentano il giudizio di valore di un'agenzia di *rating* elaborato sulla base di una metodologia consolidata e di un sistema di classificazione definito delle categorie di *rating*. Tale sistema, secondo ESMA, deve riflettere il giudizio di valore dell'agenzia in una struttura ordinale o gerarchica e deve comprendere almeno due categorie di *rating* predeterminate, inclusi i livelli minimo e massimo, così da consentire un confronto coerente tra gli elementi valutati. L'ESMA chiarisce altresì che le categorie di rating possono essere rappresentate da numeri, lettere, colori o altri simboli.

CRCCD NEWS a cura di

Elena Ghi, Claudia Marcuzzo e Luca Simoni

Hanno collaborato alla presente edizione:

Alberta Berruti, Sofia Cavallina, Federico Li Pomi, Matteo Manenti, Anna Manfredini, Nicolò Orlich, Flaminia Pallini, Benedetta Pedrolli, Mohammad Shamal, Gregorio Torazzi, Raffaella Tortora, Chiara Uggias e Giulia Vianello.